

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art.1 - FINALITA':

L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto per i residenti del Comune di Villadeati, in quanto sul territorio comunale non sono presenti plessi scolastici.

Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n.23/97.

Art.2 - AVENTI DIRITTO

Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni residenti nel Comune di Villadeati, frazioni comprese, iscritti alle scuole materne, elementari ed alle scuole medie inferiori site nel territorio di Murisengo.

La quantificazione delle spese di trasporto viene determinata dalla Giunta Comunale su base annua.

Art. 3 - EVENTUALE CONCESSIONE AI NON AVENTI DIRITTO

Ai fini di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere con riserva altri utenti anche residenti al di fuori del territorio comunale purché vi siano posti disponibili sugli scuolabus che percorrono le zone interessate e purché rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza. La richiesta di iscrizione al servizio di tali utenti è subordinata all'accoglimento di tutte le richieste degli utenti aventi diritto.

Art.4 - ESUBERO DI RICHIESTE.

In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti disponibili sui vari scuolabus saranno redatte graduatorie che terranno conto delle seguenti priorità:

- a) Distanza abitazione-scuola.

- b) Et  anagrafica
- c) Situazione lavorativa dei genitori.

Art. 5 - EVENTUALE CONCESSIONE AI NON RESIDENTI

In casi particolari il servizio pu  essere concesso anche ai non residenti, in base anche a quanto previsto dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla circolare Ministeriale 23/97 del ministero dei trasporti in materia di trasporto scolastico. La concessione verr  valutata tenendo conto della disponibilit  di posti sui mezzi subordinatamente all'accoglimento di tutte le richieste di cui agli art. 2 - 3 del presente regolamento.

Art. 6 MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per fruire del servizio il genitore dell'alunno deve presentare, di anno in anno, apposita domanda conforme al modello distribuito dal Comune, in concomitanza ed entro il termine previsto per l'iscrizione alla scuola o all'Istituto scolastico da frequentare per l'anno scolastico successivo.

Con la domanda, da consegnarsi agli Uffici Comunali entro il termine perentorio indicato nella stessa, il genitore deve impegnarsi ad accettare e rispettare tutte le condizioni e le modalit  per lo svolgimento del servizio previste dal presente regolamento ed, in particolare, ad essere presente, all'orario di rientro dalla scuola, alla fermata del pulmino ovvero, in caso di sua assenza, deve autorizzare il personale dello scuolabus a lasciare l'alunno alla solita fermata ove   prelevato, esimendo lo stesso personale da ogni e qualsiasi responsabilit .

Se il minore frequenta la scuola materna la famiglia si impegner  con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a delegare in tal senso persona maggiorenne;

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito potranno essere accolte solo se compatibili con quanto gi  concordato per l'organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione.

Art. 7 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

L'ufficio scuolabus, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto, predispone annualmente:

- I tragitti degli scuolabus;
- Gli orari di partenza degli scuolabus, al mattino, dai capolinea ed, al termine delle lezioni, dalle scuole nonch  gli orari di passaggio alle fermate intermedie, secondo le disponibilit  dello stesso servizio e comunque compatibilmente con gli orari di inizio e termine delle lezioni scolastiche, sentiti i Capi delle scuole;
- I siti delle fermate intermedie ove saranno prelevati e restituiti gli alunni.

- Valuta poi la possibilità di concessione del servizio ai non aventi diritto e successivamente ai non residenti che ne hanno fatto richiesta.

I percorsi, le fermate, gli orari e le modalità di espletamento del servizio, saranno comunicati tramite avviso ai genitori degli alunni fruitori del servizio.

Art.8 - RINUNCIA O VARIAZIONE

La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune di Villadeati.

La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

La reinscrizione nel corso dello stesso anno scolastico è consentita soltanto se la rinuncia è stata determinata da causa di forza maggiore documentata.

La mancata fruizione del servizio non dà diritto al rimborso di alcuna somma.

Art.9 - METODO DI DETERMINAZIONE DELLE CONTRIBUTIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO PER AUTOTRASPORTO COMUNALE

A tutti gli utenti viene richiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta comunale.

L'Ufficio Comunale provvederà ad inviare ogni anno, unitamente alla lettera di accettazione dell'iscrizione, agli utenti che usufruiscono del servizio di autotrasporto, la comunicazione relativa alla tariffa per l'anno scolastico da pagare in due rate.

Gli utenti dovranno effettuare il pagamento entro i termini stabiliti nella comunicazione, tramite versamento con bollettino di conto corrente postale.

In caso di mancato pagamento della tariffa si potrà procedere alla sospensione del servizio e comunque al recupero del dovuto.

L'iscrizione al servizio scolastico comporta il pagamento per tutta la durata dell'anno scolastico, non sono previste riduzioni per parziale utilizzo dell'abbonamento (solo andata o solo ritorno).

L'Amm.ne Comunale si riserva la valutazione di casi particolari che comportino la necessità di usufruire del servizio solo per un periodo dell'anno, della durata minima di un mese, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

In quest'ultimo caso il pagamento della tariffa sarà commisurato al periodo di utilizzo dello scuolabus.

Costituisce motivo di riduzione della quota individuale di compartecipazione l'utilizzo dello scuolabus da parte di due o più fratelli, l'importo delle riduzioni verrà stabilito dalla Giunta Comunale all'atto della determinazione delle tariffe.

Art.10 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Gli alunni sono dagli scuolabus prelevati e restituiti alle fermate dei capolinea ed alle fermate intermedie, sulle eventuali banchine salvagente o, in mancanza di queste ultime, sui margini delle strade.

Gli alunni sono, al mattino, consegnati dai genitori al personale dello scuolabus ed, al ritorno, dagli stessi genitori prelevati.

Qualora il genitore ritenga il proprio o i propri figli idonei a percorrere autonomamente il percorso fermata/abitazione e viceversa dovrà, al momento dell'iscrizione rilasciare all'ufficio preposto un'apposita autorizzazione in tal senso.(come da allegato)

Tale autorizzazione non potrà essere rilasciata dai genitori degli alunni della scuola materna.

Nel caso in cui il genitore, all'atto dell'iscrizione del proprio figlio non abbia sottoscritto la suddetta dichiarazione ed alla relativa fermata non vi sia alcuna persona autorizzata a ritirare l'alunno, l'autista dovrà trattenerlo a bordo dello scuolabus ed accompagnarlo a scuola, dandone comunicazione all'amministrazione comunale.

Nel caso in cui il suddetto comportamento si verificasse più di due volte, l'alunno verrà sospeso dal servizio di trasporto.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata, nell'orario previsto, l'attraversamento della strada ed il percorso fino all'abitazione non può costituire onere a suo carico.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio.

In caso di improvvisa formazione di ghiaccio sulle strade o di improvvise e abbondanti nevicate non potrà essere assicurato il normale servizio.

ART.11 - DOVERI DEL PERSONALE PREPOSTO ALLA GUIDA

Gli autisti degli scuolabus, nell'espletamento del servizio, provvedono ad accompagnare gli alunni fino al piazzale del plesso scolastico e viceversa, consegnandoli al e ricevendoli dal personale scolastico addetto, attenendosi alle seguenti disposizioni:

- Prelievo degli alunni nei punti di raccolta stabiliti agli orari fissati.
- Consegna degli alunni al personale docente e non docente delle scuole di destinazione sul piazzale antistante le scuole.

- Prelievo degli alunni dal piazzale antistante le relative scuole di appartenenza al termine delle lezioni (gli alunni verranno accompagnati sullo scuolabus dal personale docente o non docente individuato dalla scuola) e consegna nei punti di raccolta individuati dall'amministrazione e nel rispetto degli orari stabiliti.
- Consegna dell'alunno esclusivamente al genitore o ad altra persona autorizzata ovvero consegna dell'alunno sulla banchina o sul margine della strada purché tale responsabilità sia stata assunta dai genitori con apposita autorizzazione contestualmente all'istanza per la fruizione del servizio.
- Nel caso in cui il genitore, all'atto dell'iscrizione del proprio figlio non abbia rilasciato la suddetta autorizzazione ed alla relativa fermata non vi sia alcuna persona autorizzata a ritirare l'alunno, l'autista dovrà trattenerlo a bordo dello scuolabus ed accompagnarlo a scuola, dandone comunicazione all'amministrazione comunale.

Art.12 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS.

L'accompagnamento sugli scuolabus è garantito:

- per il trasporto degli alunni della scuola materna dal personale dipendente in servizio presso le scuole medesime.
- Per le uscite didattiche o le gite scolastiche dal personale docente delle rispettive scuole.

Art.13 - TRASPORTO ALTRI SERVIZI

Trasporto Uscite didattiche

Le uscite didattiche verranno concordate con la Direzione Didattica nel corso dell'anno scolastico, fatta salva la disponibilità e saranno gratuite.

ART.14 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Durante gli spostamenti gli alunni utenti del servizio devono tenere un comportamento corretto evitando spinte ed accalcamenti durante la salita e la discesa.

Una volta saliti sul mezzo gli alunni devono immediatamente trovare posto a sedere prima che lo stesso si rimetta in movimento. Durante il tragitto è assolutamente vietato alzarsi dal proprio posto, affacciarsi o sporgere braccia o mani ai finestrini e creare schiamazzi per evitare disturbo e distrazione all'autista del mezzo.

È assolutamente vietato danneggiare i sedili ed i rivestimenti in genere del mezzo con scritte, tagli, incisioni, ecc.

Approssimandosi la propria fermata l'alunno non deve muoversi dal proprio posto a sedere fino a che il mezzo non si è fermato e, solo allora, può alzarsi ed avvicinarsi all'uscita.

Ad un primo comportamento scorretto, tenuto dall'alunno fa seguito il richiamo verbale da parte del responsabile dell'autista scuolabus. Se il comportamento scorretto viene ripetuto farà seguito comunicazione scritta alla famiglia.

Il reiterato comportamento scorretto comporta la sospensione dalla fruizione del servizio, comminata dall'Amministrazione comunale, per un periodo proporzionato all'infrazione commessa.

Il comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri utenti e/o dell'autista non prevede il richiamo verbale ma, accertata la gravità dell'infrazione, immediatamente l'ammonizione scritta e, se detto comportamento è ripetuto, immediata è la radiazione dalla fruizione del servizio.

La gravità della scorrettezza si valuta in ordine all'entità del rischio causato per l'alunno stesso e per gli altri passeggeri, nonché in quanto lesiva delle dignità altrui e quindi in grado di pregiudicare una tranquilla fruizione del servizio.

In caso di danni arrecati al mezzo è previsto il risarcimento previa quantificazione degli stessi e, in relazione alla loro gravità, immediata è la sospensione o la radiazione dal servizio.